

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07086/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7086 del 2022, proposto da

Ludovica Paterniti, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Invernizzi, Pietro Paterniti La Via, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Esaminatrice Concorso A012 - Disc. Letterarie, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento della valutazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente Ludovica Paterniti in data 28/03/2022 del concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per la Lombardia, classe di concorso A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, bandito con D.D. 21/04/2020 n. 499 e per la conseguente mancata ammissione alla prova orale.

Per quanto di ragione del provvedimento di approvazione dei quesiti a risposta multipla per la classe di concorso A012 - Lombardia relativamente al quesito n. 17 e al quesito n. 40 .

Del provvedimento di ammissione alle prove orali nella parte in cui non comprende la ricorrente.

Di ogni ulteriore atto antecedente e/o successivo allo stato non conosciuto dalla ricorrente, agli stessi comunque connesso e/o consequenziale.

Per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad avere attribuiti per la prova scritta 72 punti e del suo diritto all'ammissione alla prova orale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai *quiz* contestati dalla parte ricorrente.

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio *de quo*, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'incombente istruttorio di cui in parte motiva, precisando che l'eventuale mancato adempimento sarà valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Rinvia alla camera di consiglio del 6 dicembre 2022 per il prosieguo.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con
l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponè, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Consigliere

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Saponè

IL SEGRETARIO